

## STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-AMBIENTALE-CULTURALE

### “AMO MONTEMARANO” – ONLUS

#### ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita l'Associazione socio-ambientale-culturale denominata “AMO MONTEMARANO – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)”.

L'Associazione socio-ambientale-culturale “Amo Montemarano” Onlus, prevede espressamente *“l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale” o dell'acronimo “ONLUS”, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett.i) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.*

L'Associazione ha sede in Piazza del Popolo, 83040 - Montemarano (AV). Possono essere istituite sedi secondarie in Italia e all'estero.

L'Associazione socio-ambientale-culturale “Amo Montemarano” Onlus è disciplinata dal presente Statuto e dalle norme di legge regolanti la materia. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Il presente Statuto è modificabile con Deliberazione dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 3/4 dei presenti; ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con le finalità dell'Associazione e con la legge italiana.

L'Associazione socio-ambientale-culturale “Amo Montemarano” Onlus non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Gli utili o avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione.

Tutte le attività dell'Associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione socio-ambientale-culturale “Amo Montemarano” Onlus è aperta a tutti i cittadini, senza distinzione alcuna,

che si riconoscono ed accettano le regole del presente Statuto nelle sue varie articolazioni e che rispettino le norme e i principi inderogabili posti a fondamento della stessa.

## **ART. 2 - SCOPO, NATURA, OGGETTO**

L'Associazione socio-ambientale-culturale "Amo Montemarano" Onlus ha piena autonomia, responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale, in ordine alle sue attività e a quelle ad essa connesse.

L'Associazione socio-ambientale-culturale "Amo Montemarano" Onlus è un'organizzazione che opera, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett.a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nei seguenti settori:

- *assistenza sociale e socio-sanitaria;*
- *formazione;*
- *tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;*
- *promozione della cultura e dell'arte.*

L'Associazione socio-ambientale-culturale "Amo Montemarano" Onlus prevede "l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale", ai sensi dell'art. 10, c. 1 lett.b) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Opera in favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; si pone come obiettivo quello di operare interventi di prevenzione del disagio sociale, sostenendo i soggetti svantaggiati nelle diverse fasi del ciclo vitale promuovendo quelle condizioni che possono contribuire al miglioramento della qualità della vita e all'integrazione sociale.

L'Associazione per raggiungere i suoi obiettivi intende attuare diverse iniziative ed in particolare:

- l'accoglienza e l'assistenza a persone, adulti o minori, in condizione di disabilità, marginalità e fragilità sociale nonché la realizzazione di percorsi formativi e riabilitativi

per il loro inserimento o reinserimento nel tessuto sociale, creazione e gestione centri di assistenza e di aggregazione in favore di soggetti in situazioni di difficoltà psicofisiche, economiche, sociali o familiari, anche in regime di convenzione con enti pubblici e/o associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con finalità analoghe;

- gestione di strutture e servizi di utilità sociale (centri ascolto, centri aperti diurni, case famiglia, comunità alloggio, comunità educative di tipo familiare, servizi della prima infanzia per soggetti svantaggiati, case riposo per anziani in condizioni di bisogno anche sotto l'aspetto economico), organizzazione attività di animazione del tempo libero in favore di persone disabili ed emarginate, anche in regime di convenzione con enti pubblici e/o associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con finalità analoghe;

- ideazione ed organizzazione di progetti formativi in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nonché di attività di studio e ricerca in ambito sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per promuoverne il benessere psico-fisico;

- elaborazione e gestione di progetti di interesse riabilitativo, psico-fisico, formativo e lavorativo delle persone in situazioni di disagio, anche in regime di convenzione con enti pubblici e/o associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con finalità analoghe;

- promozione di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione e della giustizia sociale tramite anche la promozione di forme di dialogo e coordinamento tra diversi enti con finalità analoghe; organizzazione di incontri, dibattiti, presentazioni, seminari, convegni, conferenze, riunioni informative, manifestazioni, laboratori, corsi e stages, workshop, mostre, attinenti agli scopi sociali;

- collaborazione e partenariato con enti pubblici e associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con finalità analoghe, diretti a favorire la gestione

efficace, anche in forma associata, di servizi di assistenza sociale e di azioni formative a favore di soggetti svantaggiati;

- promozione ed implementazione di attività nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente attraverso la promozione di un approccio responsabile e consapevole con ambienti naturali diretto alla realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un pilastro del proprio modello di sviluppo, con l'ausilio di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione attraverso i principali mezzi propri di comunicazione o in collaborazione con terzi;

- organizzazione di giornate ecologiche e campi di lavoro per il recupero ambientale e per la gestione, anche in forma associata, di aree naturali protette ed oasi naturalistiche;

- realizzazione di attività di promozione della cultura e dell'arte in favore di persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, quali la partecipazione a manifestazioni culturali, formazione mediante sussidi didattici, partecipazione attiva in diverse iniziative inerenti la ricerca storica, la pittura, il teatro, l'animazione, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai beni culturali ed artistici a favore delle persone svantaggiate.

L'Associazione può svolgere attività direttamente connesse nonché accessorie per natura a quelle istituzionali, a condizione che siano rispettati i vincoli di cui all'art. 10, comma 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett.c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è espressamente vietato di *“svolgere attività diverse da quelle riportate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse”*.

### **ART. 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione prevede i seguenti organi:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario

- Consiglio Direttivo
- Assemblea dei Soci
- Tesoriere
- Revisori Contabili

#### **ART. 4 - PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento organizzativo.

Il Presidente è eletto al suo interno dal Consiglio Direttivo e resta in carica per 5 (cinque) anni.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi, presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere dello stesso e dell'Assemblea dei soci ordinari, vigila perché siano osservate le norme statutarie. Ha il potere di firma su tutti i contratti e/o convenzioni stipulate dall'Associazione nonché su tutti gli atti che obbligano l'Associazione verso terzi. Egli può delegare la rappresentanza per specifici atti ad altri soci. Per determinate materie o singoli atti, può inoltre, adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica dello stesso.

Nomina il suo Segretario fra i membri dell'intera Associazione.

Il Presidente può convocare unilateralmente il Consiglio Direttivo per votare la revoca del mandato di uno dei membri dell'organo esecutivo in caso di gravi inadempienze, irregolarità o comportamenti contrari ai principi costitutivi dell'Associazione; successivamente tale provvedimento viene portato in Assemblea dei soci per la dovuta ratifica.

In caso di dimissioni del Presidente l'intero Consiglio Direttivo decade e vengono, quindi, indette nuove elezioni.

#### **Art. 5 - VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente è eletto al suo interno dal Consiglio Direttivo e resta in carica per 5 (cinque) anni.

Il Vicepresidente adempie a tutti i compiti del Presidente in sua assenza o di impedimento dello stesso.

#### **Art. 6 - SEGRETARIO**

E' nominato dal Presidente, attua le indicazioni del Consiglio Direttivo per il buon andamento organizzativo dell'Associazione. Su delega del Presidente può compiere tutti gli atti necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

#### **Art. 7 - TESORIERE**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e resta in carica per 5 (cinque) anni.

Il Tesoriere cura e provvede:

- alla riscossione delle quote sociali ed alla gestione del patrimonio;
- alla tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione;
- alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- alla gestione finanziaria, patrimoniale ed amministrativa.

#### **ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri compreso il Presidente a cui compete convocarlo e presiederlo.

Il Consiglio Direttivo e le figure da esso espresse restano in carica per 5 (cinque) anni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate in prima e seconda convocazione e sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono

assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere ed, eventualmente, attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- attua, con l'ausilio dei soci i programmi dell'Associazione approvati dall'Assemblea dei soci e stabilisce la quota sociale;
- procede alla costituzione di eventuali commissioni di studio o di lavoro ed all'affidamento a singoli soci di eventuali incarichi in determinate materie;
- amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione;
- approva - su proposta del Tesoriere e del Revisore dei Conti - il bilancio finanziario preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo, all'unanimità, possono sfiduciare il Presidente e chiedere nuove elezioni.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo subentra il primo dei non eletti della componente di rappresentanza.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo può chiedere al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci ordinari per votare la revoca del mandato di uno dei membri dell'organo esecutivo in caso di gravi inadempienze, irregolarità o comportamenti contrari ai principi costitutivi dell'Associazione.

## **ART. 9 - IL REVISORE DEI CONTI**

L'Assemblea elegge un Revisore dei conti effettivo ed uno supplente che restano in carica per 5 (cinque) anni.

La carica di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei conti effettivo ed il supplente rispondono della regolarità dei bilanci, secondo quanto prevede la legge.

Il Revisore dei conti effettivo ed il supplente in caso di gravi irregolarità nella gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, possono richiedere unilateralmente al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea dei soci ordinari per decidere in merito.

## **ART. 10 - SOCI**

L'Associazione si contraddistingue, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett.h) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, *"per la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione."*

I soci si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari, soci sostenitori e soci aderenti.

Tutti i soci contribuiscono al sostegno dell'Associazione con il versamento della quota sociale che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono soci fondatori, coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; essi nominano parte del Consiglio Direttivo nei modi previsti nel presente Statuto.

I soci fondatori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto.

I soci fondatori chiedono al Presidente di convocare il Consiglio Direttivo quando la motivata richiesta viene sottoscritta da almeno un terzo dei loro membri.

Sono considerati soci ordinari tutte le persone che hanno raggiunto la maggiore età e che, condividendo gli scopi dell'Associazione, si impegnano ad operare per il conseguimento dei suoi fini, a rispettarne lo Statuto, le deliberazioni degli organi statutari e a versare la quota sociale.

I soci ordinari hanno diritto a:

- ricevere tutte le informazioni inerenti l'attività dell'Associazione, il diritto di accesso ai documenti, alle delibere dell'Assemblea dei soci, ai bilanci, il diritto di controllo sull'andamento dell'Associazione come stabilito dalle leggi e dal presente Statuto;
- promuovere le attività per cui l'Associazione si caratterizza;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative, nelle modalità stabilite nel presente statuto.

I soci si impegnano a:

- mettere a disposizione dell'Associazione le conoscenze professionali per il raggiungimento degli obiettivi della stessa;
- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

I soci onorari e sostenitori sono le persone fisiche e/o giuridiche che si interessano a partecipare alla vita ed all'attività dell'Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. L'attribuzione delle qualifiche di socio sostenitore o socio onorario è di competenza del Consiglio Direttivo.

Sono considerati aderenti tutti i giovani che, non avendo raggiunto il requisito della maggiore età, condividono gli scopi dell'Associazione, si impegnano ad operare per il

conseguimento dei fini dell'Associazione stessa, a rispettarne lo Statuto e le deliberazioni degli organi statutari.

Gli Aderenti hanno diritto a:

- ricevere tutte le informazioni inerenti l'attività dell'Associazione;
- promuovere le attività per cui l'Associazione si caratterizza;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, ad eccezione del voto espresso in sede di elezione delle cariche sociali.

Gli Aderenti si impegnano a:

- mettere a disposizione dell'Associazione il loro impegno ed entusiasmo per il raggiungimento degli obiettivi della stessa;
- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

#### **ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è convocata dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando sia fatta motivata richiesta al Presidente e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci. L'Assemblea ordinaria è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;

L'Assemblea ordinaria, nelle modalità descritte in questo Statuto:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva gli indirizzi programmatici e strategici;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno con l'avviso di convocazione.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria si riunisce nella sede sociale o in altra sede, indicata sull'avviso di convocazione con un preavviso non inferiore a 5 giorni, almeno tre volte all'anno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'Assemblea deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta; è valida se vi partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- può apportare modifiche allo Statuto e ai regolamenti;
- delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualunque altra materia di sua competenza.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie e la devoluzione del Patrimonio, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 3/4 dei presenti. Nelle votazioni a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne copia a proprie spese.

#### **ART. 12 - MODALITA' DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

Il Segretario cura l'annotazione dei nuovi soci nell'apposito libro, e registra il versamento della quota sociale.

Si decade dalla qualità di socio:

- per recesso;
- per mancato versamento della quota sociale;

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Sulla decadenza, per una delle ragioni sopra richiamate, decide il Consiglio Direttivo.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, il quale ne prenderà atto; lo stesso ha effetto dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera.

#### **ART. 13 - PATRIMONIO**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati, da erogazioni liberali, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili, da contributi o sovvenzioni da parte di Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali nonché finanziamenti comunitari, da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ed, infine, da ogni altra elargizione volontaria.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte nei quali la quota non sarà rivalutabile.

#### **ART. 14. RENDICONTO ANNUALE**

L'esercizio finanziario e l'anno sociale hanno inizio il 1 gennaio e si concludono il 31 dicembre di ciascun anno.

Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto il bilancio o rendiconto annuale, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett.g) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; il bilancio o rendiconto annuale rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, supportato dalle opportune scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

Il Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea dei soci, entro il mese di Aprile, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea.

#### **ART. 15 - AVANZI DI GESTIONE**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett.d) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è fatto espresso *"divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura."* Gli utili e gli avanzi sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett.e) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

#### **ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

L'Associazione si estingue, oltre che nei casi previsti dall'art. 27 del codice civile, quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett.f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, vige *"l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge."*

#### **ART. 17 - CARICHE ELETTIVE**

L'Associazione opera in base al principio di democraticità, consentendo a tutti gli associati l'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate agli associati in regola con l'iscrizione.

Gli organi dell'Associazione durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti.

#### **ART. 18 - NORME DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente, entro un mese dalla scadenza del suo mandato, indice le nuove elezioni convocando prima i soci fondatori e, successivamente, l'Assemblea dei soci ordinari per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori eleggono, eccezionalmente solo per il primo mandato, tre membri nel Consiglio Direttivo. Per i successivi mandati, i membri eletti dai soci fondatori saranno pari a due unità.

Dopo l'elezione dei membri nel Consiglio Direttivo da parte dei soci fondatori, il Presidente, convoca l'Assemblea dei soci per procedere alla elezione degli altri componenti il Consiglio Direttivo.

Nell'Assemblea dei soci, il Presidente, dopo aver dichiarato aperta la seduta, invita i soci a formalizzare la propria candidatura. Successivamente, acquisite le stesse, nomina, su indicazione dell'Assemblea, il seggio elettorale costituito da un Segretario e uno scrutatore, e dichiara aperte le votazioni che si svolgeranno a scrutinio segreto.

Ogni elettore può esprimere due preferenze. Il Presidente, ultimate le operazioni di voto procede allo scrutinio. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di *ex equo*, sarà dichiarato eletto il candidato più anziano di iscrizione all'Associazione.

#### **ART. 19 - NORME DI ELEZIONE DELLE CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il membro più anziano del Consiglio Direttivo convoca e presiede lo stesso per procedere alle elezioni delle cariche da ricoprire.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta.

Seguendo le stesse procedure vengono eletti: il Vicepresidente e il Tesoriere.

#### **ART. 20 - NORMA DI RINVIO**

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

## **ART. 21 - NORME FINALI**

L'Assemblea dei soci autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione come Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (*ONLUS*) presso le autorità competenti e quelle intese all'acquisizione da parte della stessa della personalità giuridica.

Dopo la registrazione dello Statuto si provvederà ad inoltrare l'istanza alla Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di Onlus.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Antonio De Vito - Federico Di Gisi - Alessandro Corrado - Alberino Palmieri -  
Giuseppe Pisaniello - Generoso Gambale - Roberto Gallo - Giovanni Coscia.